

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 232/CGF – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2011

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METTIERI.

5) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI ANDREOLETTI GIANFRANCO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. E DELLA SIG.RA CARRARA MILVIA, RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N° 6155/813PF10-11/SP/BLP DEL 3.3.2011), DEGLI ARTT. 85 LETTERA (B) PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F., DELL'ART. 8, COMMA 1 C.G.S., E DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

Con atto del 22.3.2011, il Procuratore Federale, interponeva, innanzi alla C.G.F., rituale e tempestivo reclamo avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Nazionale reso pubblico con Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011 con il quale il Giudice di prime cure, in esito al procedimento disciplinare avviato dalla stessa Procura Federale (nota N. 6155/813pf10-11/SP/blr del 3.3.2011) aveva prosciolto il Sig. Andreolletti Gianfranco, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società U.C. Albinoleffe S.r.l., dalla violazione di cui all'art. 85, lett. b), Paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. (per non aver provveduto ad effettuare il versamento delle ritenute Irpef, entro il termine fissato dalla normativa federale con riferimento agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre 2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale poneva a fondamento della motivazione la seguente dirimente argomentazione, che pare opportuno riportare in estratto “(. . .) *assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statutale. Trattandosi peraltro di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita, che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che, avuto particolare riguardo al caso di specie, elide in radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti, anche con riferimento all'asserita dichiarazione mendace.*”

Con memoria di costituzione depositata il 24.3.2011 la società bergamasca con diffusi motivi scritti, argomentava la propria posizione a sostegno della decisione di proscioglimento

evidenziando come alcun falso ideologico fosse stato commesso dal Presidente Andreoletti né dalla Dott.ssa Carrara in quanto ben prima della scadenza del 15.11.2010 e precisamente il 12 novembre, l'Andreoletti dava ordine al contabile Sacchi di procedere al pagamento dell'IRPEF in scadenza e riceveva da quest'ultimo conferma dell'avvenuto adempimento lo stesso giorno 12. Infatti, il contabile, una volta predisposta la provvista sul "conto dedicato" ordinava alla banca il pagamento dei modelli F24 in scadenza ed al momento di inserire la data di valuta del bonifico, già ordinato e preso in carico dall'istituto bancario, si indicava il 16.11.2010 e di conseguenza, in quest'ultima data (termine statuito dalla normativa statale tributaria) la banca provvedeva al relativo pagamento. Conseguentemente, il Presidente Andreoletti provvedeva alla sottoscrizione della contestata dichiarazione che a quella data era assolutamente veritiera. Lo stesso percorso seguiva il Presidente del Collegio Sindacale Dssa Milvia Carrara.

Fissata l'udienza di discussione la Procura Federale richiamato il contenuto dell'atto di appello, concludeva per il suo accoglimento con inflizione delle seguenti sanzioni disciplinari: punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della società U.C. Albinoleffe ed inibizione di mesi 1 a carico del Sig. Andreoletti e della Sig.ra Carrara.

La difesa dei resistenti, richiamate le memorie scritte, ribadite in sede di discussione orale, concludeva in conformità.

Prima di entrare nel merito della vicenda occorre interrogarsi sulla effettiva ratio della normativa dettata dalla Federazione e finalizzata alla iscrizione al campionato di competenza delle singole squadre ed alla verifica delle condizioni relative ai criteri economico-finanziari e legali, a quelli infrastrutturali, nonché ai criteri sportivi ed organizzativi. Nella normativa contenuta nel comunicato ufficiale numero 117/A, del 25 maggio 2010, la Federazione ha inserito le regole cui debbono attenersi le società di Serie A (parte prima, pag. 1), quelle di Serie B (parte seconda, pag. 5); le società della Lega Italiana Calcio professionistico (parte terza, pag. 9); dette regole, come emerge dalla lettura complessiva del comunicato n. 117/A del 2010, sono finalizzate a garantire un controllo preventivo (all'atto dell'iscrizione) ed in corso del campionato da parte dell'organismo di controllo della Federazione stessa, la Co.Vi.So.C, e sono finalizzate ad evitare che comportamenti "disinvolti" delle singole società possano determinare alterazioni al regolare svolgimento del campionato, anche sotto il profilo della tenuta economica-fiscale delle singole società.

Dette regole, pertanto, tutelano non soltanto il corretto svolgimento dell'evento sportivo, ma garantiscono anche i rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati interni alle singole società e pongono su un piano di sostanziale parità, sotto il profilo economico-fiscale, tutte le società partecipanti al medesimo campionato.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente, che sono le regole pattizie della Federazione, quelle alle quali le singole società iscritte ai campionati debbono attenersi e rispetto ad esse non possono essere utilizzati, in deroga, i termini, di segno diverso, previsti dalla normativa statale. Ciò per l'evidente ragione che le due normative, quella interna alla organizzazione federale e quella dello Stato, sono state dettate a tutela di ipotesi diverse e non possono ritenersi fungibili.

Venendo, ora, al caso in esame appare evidente che, in sede di prima applicazione ed in presenza di una normativa non sempre chiarissima, i rappresentanti della società U.C. Albinoleffe a r.l. si siano trovati in difficoltà nell'individuare l'esatta data in cui operare il versamento ed abbiano, in buona fede, effettuato lo stesso – direttamente o indirettamente - il giorno 16 novembre, termine fissato per il versamento all'erario dalla legge statale. Alla luce di questa prima considerazione pare evidente che anche la dichiarazione resa dalla società U.C. Albinoleffe S r.l. e per essa dai suoi rappresentanti (il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale) non può ritenersi mendace, ma operata nel contesto di un pagamento ordinato e preso in carico dalla banca il 12 novembre e differito, in termini di valuta, al giorno 16 novembre sul presupposto che lo stesso fosse legittimamente così ottemperato.

In base alle predette considerazioni, questa Corte ritiene di condividere la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale che, rilevando come si fosse in fase di prima applicazione della norma e sussistendo il convincimento della legittimità dell'operato da parte della società deferita e dei suoi rappresentanti, ci si possa trovare in presenza di una ipotesi sussumibile nella categoria dell'errore scusabile.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.

3° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

13) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., E DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

14) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 5419/773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

15) RICORSO DEL SIG. PIERRO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

16) RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER L'OPERATO DEI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE – NOTA N. 5419/773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 28.1.2011, n. 91.04/GC/CC, alcune violazioni commesse dalla società Pergocrema inerenti i versamenti entro il termine del 15.11.2010 delle ritenute IRPEF connesse agli emolumenti riferiti alle mensilità di settembre 2010.

In particolare il versamento sarebbe stato effettuato – così come risulta dai controlli della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. - in data 16.12.2010, così risultando in veritiera la dichiarazione del 15.11.2010, del legale rappresentante della Società secondo cui le dette ritenute IRPEF erano state regolarmente versate.

La Procura Federale, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva con atto del 10.2.2011 alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Pergocrema ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2, C.G.S. nonché i sig.ri Bucci Manolo in qualità di Presidente e legale rappresentante, Talone Fabrizio in qualità di amministratore delegato ed il signor Pierro Nicola in qualità di Presidente del collegio sindacale della società Pergocrema, ai sensi dell'art. 85, lett. c) par. 5) N.O.I.F. in relazione all'art.10, comma 3, C.G.S., ed all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., nonché all'art.8, comma 1, C.G.S..

Si costituivano gli interessati che contestavano la fondatezza dell'assunto accusatorio sostenendo che secondo la vigente legislazione statale l'IRPEF deve essere pagata entro il mese successivo a quello della corresponsione dei compensi.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n.63 del 7.3.2011), in accoglimento del deferimento inibiva per mesi 5 il signor Bucci, per mesi 3 il signor Talone e per mesi 2 il signor Pierro e infliggeva 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla società Pergocrema, oltre l'ammenda di €3.000,00.

Gli interessati e la società proponevano impugnazione contestando, con articolate argomentazioni, le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziando come il versamento delle ritenute IRPEF era avvenuto nei termini della normativa statale (D.lvo 241/97), in base al quale trattandosi di mensilità di settembre 2010, corrisposta entro il 15.11.2010, l'IRPEF era stato correttamente versata entro il 16.12.2010; essendo così consequenzialmente regolare la dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti.

Venivano richiamate delle precedenti, recenti, pronunce della stessa Commissione Disciplinare Nazionale di segno favorevole alla tesi dei ricorrenti.

Ritiene questa Corte il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per questi motivi.

Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l'inosservanza da parte della società Pergocrema degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti.

A nulla rilevano i precedenti menzionati nel ricorso i quali anzi corroborano l'assunto accusatorio.

È pacifico infatti che tutte le decisioni di I° grado citate ed allegate nel ricorso – confermate da questa Corte – hanno come riferimento il versamento IRPEF delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, versamento che va a scadere entro il giorno 16 di ciascun mese successivo al pagamento, e quindi per quanto riguarda settembre entro il 16.11.2010.

Nella fattispecie oggi in esame, infatti, si controverte, analogamente, di ritardato versamento di ritenuta IRPEF relativa ad emolumenti del settembre 2010, da versare secondo la normativa statale, appunto, entro il 16.11.2010.

Risulta per *tabulas* non contestato il fatto che il versamento sia stato effettuato solo il 16.12.2010, quando i ricorrenti con la dichiarazione sottoscritta il 15.11.2010 avevano attestato la regolarità dei pagamenti, effettuati, di contro, solo un mese dopo (16.12.2010) detta dichiarazione.

Sul punto il ricorso si appalesa, pertanto, affidato a motivi ai limiti della temerarietà essendo pacifica, alla luce delle risultanze documentali, la fondatezza dell'incolpazione.

Per le ragioni sopra esposte appare evidente che la decisione del Giudice di prime cure è esente da censura ed è pertanto condivisa da questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 13), 14), 15) e 16) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Bucci Manolo, Talone Fabrizio, Pierro Nicola e dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona), li respinge.

Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 28 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete